



DETERMINAZIONE N. 5N9DGD963 DEL 10/01/2023

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020), artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativa all'affidamento diretto del servizio di relocation.

CIG: Z7F39721B5

La Sottoscritta Dott.ssa Alessandra Poggiani, in qualità di Director of Administration della Fondazione Human Technopole e munita di idonei poteri per l'adozione della presente determina,

premessato che

- l'art. 1, co. 116, L. n. 232/2016 istituisce la Fondazione Human Technopole;
- la Fondazione Human Technopole si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici;
- la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 Rev.2 I;

considerato che

- il Dott. Marco Manzotti, Senior HR Advisor Admin, Pers. Wellbeing and Labour Relations della Fondazione Human Technopole ha espresso, con propria richiesta di acquisto tramite il sistema gestionale della Fondazione, l'esigenza di avvalersi di un servizio di relocation al fine di fornire supporto al personale di staff e scientifico assunto dalla Fondazione o con impegno di assunzione definito al 31.12.2022 e con provenienza estera;
- si rende necessario attivare la procedura di acquisto per l'identificazione del soggetto in grado di soddisfare tale esigenza;
- la durata del servizio è richiesta per 45 giorni, nelle more dell'individuazione di un nuovo affidatario per i servizi di relocation e di tax advisory;
- il valore stimato dell'appalto è pari a € 4.951,52, oltre IVA;

- tale valore stimato tiene conto dell'importo totale massimo pagabile al fornitore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti, ai sensi dell' art.35, del d.lgs. 50/2016;
- il servizio di cui trattasi, per propria natura, non può essere suddiviso in lotti;
- la somma prevista per l'acquisto del servizio in oggetto rientra nel budget della Fondazione Human Technopole;

ritenuto che

- depongano ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, all'importo e all'esigenza rappresentata, e che esistano, pertanto, i presupposti per procedere mediante affidamento diretto;

rilevato che

- il Decreto Legge n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 in data 31.05.2021) all'art. 1 co. 1 dispone: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”*;
- il medesimo D.L. n. 76/2020, come innanzi modificato, all'art. 2. prevede *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la*

stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;

verificato che

- gli impegni in oggetto rispettano le previsioni di cui all'art. 23 Decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003, così come deliberato dal Comitato di Gestione in data 29-12-2022 fino ad approvazione del Documento Programmatico Previsionale 2023;
- le attività oggetto del seguente affidamento non sono internalizzabili;
- l'operatore economico Tendron Catherine Relax relocation a socio unico è in possesso di documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento nonchè già abilitato presso l'albo fornitori della Fondazione Human Technopole;
- il medesimo fornitore è risultato disponibile a fornire il servizio di cui trattasi per un importo totale di € 4.951,52 oltre iva, calcolato in funzione del listino applicato dal fornitore e dei servizi specifici di cui la Fondazione intende avvalersi come indicato nel relativo preventivo (Allegato A);

dato atto che

- si possa procedere ad affidare l'appalto al citato operatore economico poiché il servizio proposto risulta rispondente al fabbisogno ed alle esigenze della Fondazione Human Technopole;
- sussista la rispondenza all'interesse pubblico, in virtù della coerenza dell'affidamento con le attività istituzionali della Fondazione Human Technopole;
- il prezzo offerto dall'operatore economico risulta congruo rispetto al segmento



di mercato relativo al presente affidamento e ad offerte precedenti per prestazioni analoghe essendo state riservate alla Fondazione le medesime condizioni economiche degli anni 2021-2022;

- si è ritenuto di affidare il servizio al contraente uscente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), della congruità del prezzo offerto;

appurato che

- sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

DETERMINA

- di autorizzare il seguente affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e degli artt. 32 e 36, del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

Oggetto: servizio di relocation;

Fornitore: Tendron Catherine Relax relocation a socio unico;

Importo: 4.951,52 oltre iva, da compensarsi a misura;

Durata: 45 giorni;

- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza, e in particolare al rischio di interferenze, sono pari ad € 0;
- di non procedere alla richiesta di garanzia definitiva, come previsto dall'art. 103, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 40.000,00;
- di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali richiesti, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32, co. 8, del medesimo Codice, come previsto dall'art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e, in

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- di dare atto che ai sensi della L. n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il seguente Z7F39721B5;
- di dare atto che la Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge è la Dott.ssa Paola Moscatelli.

Director of Administration
Dott.ssa Alessandra Poggiani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate*